



- Codice condotta fornitori gruppo RBM

A. Introduzione

Il presente **Codice di condotta per i Fornitori del Gruppo RBM**¹ definisce i principi di base ai quali dovranno attenersi i fornitori di beni e servizi del Gruppo RBM relativamente alle loro responsabilità nei confronti dei propri stakeholder e dell'ambiente, lungo tutta la catena di fornitura.

Il presente Codice di condotta per i Fornitori descrive le nostre **aspettative** nei confronti di ciascuno dei nostri fornitori di prodotti e servizi, allineandosi alle aspettative che abbiamo stabilito nei confronti dei nostri stessi dipendenti, collaboratori ed esponenti aziendali.

Il presente Codice di condotta per i Fornitori è parte integrante dei contratti di acquisto del Gruppo RBM e costituisce un prerequisito per tutte le future collaborazioni; è responsabilità del Fornitore assicurare che i suoi dirigenti, funzionari, dipendenti, rappresentanti e partner commerciali **comprendano e si attengano ai principi** stabiliti nel presente Codice.

I principi del presente Codice si applicano all'intera catena di approvvigionamento, compresi i subfornitori ed i subappaltatori; si applicano ugualmente ai lavoratori a tempo indeterminato, determinato e interinale, nonché ai giovani apprendisti, stagisti, lavoratori a tempo parziale e notturni.

¹ Insieme di società italiane ed estere di cui RBM S.p.a. risulta essere la controllante di diritto e RBM S.p.a. medesima.

B. Principi generali

- Nella presente sezione sono evidenziati l'**insieme di valori, dei principi e delle regole di comportamento** che devono essere posti alla base di proficui rapporti commerciali con il Gruppo RBM. La presente sezione non intende descrivere in maniera esaustiva i comportamenti specifici che devono essere adottati di fronte ad ogni situazione che si dovesse verificare, quanto piuttosto mira ad enunciare una serie di principi e indirizzi generali che il Gruppo RBM si impegna a rispettare nei confronti dei propri partner contrattuali.
A sua volta, il Gruppo RBM chiede ai propri partner contrattuali di **allinearsi ai principi sottoelencati e di garantirne il rispetto** anche a tutti i livelli della rispettiva catena di fornitura.

B.

B.1. RISPETTO DELLE LEGGI APPLICABILI

Il rispetto di tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili al rapporto contrattuale con il Gruppo RBM costituisce un principio fondamentale che ciascun Fornitore deve osservare. La violazione della legge non è ammissibile, in nessuna circostanza.

B.2. TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ

I partner contrattuali vengono selezionati attraverso procedure chiare, trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando esclusivamente criteri oggettivi, documentabili e trasparenti. Il Gruppo RBM si impegna a garantire tempestivamente a tutti i fornitori e ai potenziali fornitori l'accesso alle informazioni necessarie per la definizione dei beni e servizi da offrire così come a eventuali modifiche o integrazioni delle specifiche di fornitura.

B.3. PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Le relazioni che il Gruppo RBM intrattiene con i propri partner contrattuali sono disciplinate da criteri oggettivi; in nessuna circostanza le relazioni e gli interessi personali di un collaboratore possono influire nell'aggiudicazione di un contratto o di un ordine. Nessun collaboratore può, direttamente o indirettamente, ottenere vantaggi personali dall'aggiudicazione di una fornitura; per tale motivo, è rifiutata qualsiasi forma di beneficio o regalo ricevuto o offerto che possa essere inteso come strumento volto ad influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

B.

B.4. APPALTI PUBBLICI

In tutte le trattative e i contatti intrattenuti con enti pubblici/governativi, il Gruppo RBM agisce all'insegna della totale trasparenza, onestà e correttezza. Il Gruppo RBM osserva tutte le leggi e le normative applicabili in materia di appalti pubblici.

B.5. CONCORRENZA LEALE

Il Gruppo RBM promuove una competizione leale tra i propri fornitori, che deve essere intesa sia per selezionare i migliori fornitori per il Gruppo, sia per migliorare la qualità dei beni e servizi acquisiti, a condizioni contrattuali soddisfacenti. Inoltre, il Gruppo, nei rapporti con i fornitori, si attiene ad un principio di sostenibilità, e quindi mantiene comportamenti equilibrati, evitando di abusare di eventuali posizioni dominanti o di dipendenza economica dei partner contrattuali.

Non sono ammissibili, in alcuna circostanza, pratiche di mercato ingannevoli o sleali, dichiarazioni false su prodotti e/o servizi, denigrazioni di prodotti e/o servizi di concorrenti.

B.6. RISERVATEZZA

Il Gruppo RBM assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dai propri partner commerciali, adottando misure idonee per proteggere i dati sensibili. I dipendenti e collaboratori di RBM sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate ottenute dai propri fornitori per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

C. Tutela dei lavoratori

- I Fornitori dovranno quindi **operare secondo i principi esplicitati** nel presente documento, conformandosi in primo luogo rigorosamente a tutte le leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali applicabili, ivi inclusi la Convenzione Fondamentale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e le regole e gli standard dei rispettivi settori di attività.

C.

I Fornitori si impegnano a rispettare e difendere i diritti umani dei loro lavoratori e a trattarli con dignità e rispetto, impegnandosi a:

C.1. DIVIETO DI LAVORO FORZATO O SOMMERSO

Non utilizzare né tollerare qualsiasi lavoro forzato (ove per lavoro forzato si intende ogni lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto minaccia di una qualsiasi penale e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente) o sommerso.

C.2. DIVIETO DI LAVORO MINORILE

Non utilizzare né tollerare il lavoro minorile (il termine “minore” si riferisce a qualsiasi persona che abbia un’età inferiore a quella minima prevista per l’assunzione ai sensi della legge applicabile nel luogo ove si svolge il lavoro o ancora soggetta all’obbligo scolastico).

C.3. NON DISCRIMINAZIONE

Non attuare o tollerare nessuna forma di discriminazione basata su nazionalità, sesso, razza o origine etnica, religione, opinione politica, età, orientamento sessuale, disabilità o stato di salute, sia nelle politiche di assunzione e retribuzione, sia come accesso alla formazione, percorsi di carriera, licenziamento o pensionamento del personale.

C.

C.4. TRATTAMENTO DURO O DISUMANO

Non tollerare alcun trattamento duro o disumano dei dipendenti quali vessazioni psicologiche, molestie sessuali, punizioni corporali, coercizione fisica o mentale o abusi verbali.

C.5. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Riconoscere, per quanto legalmente possibile, il diritto di libera associazione dei dipendenti, e non appoggiare, né discriminare, membri di organizzazioni associative di dipendenti o sindacati.

C.6. RETRIBUZIONE E ORARIO DI LAVORO

Rispettare tutte le norme vigenti in materia di salario, orario di lavoro e prestazioni previste dalla legge; i termini e le modalità di retribuzione dovranno essere comunicati ai lavoratori in modo chiaro e tempestivo. Rispettare le leggi e gli standard di settore applicabili in materia di orario di lavoro e festività pubbliche.

D. Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente

D.1. QUALITÀ

I prodotti e servizi del Fornitore devono essere **progettati, realizzati, consegnati ed erogati** tenendo sempre nella massima considerazione la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e di ciascun utente, compreso il consumatore finale.

Il Fornitore è tenuto a disporre di processi di controllo qualità per individuare, comunicare tempestivamente e correggere eventuali difetti, al fine di assicurare che i **prodotti e i servizi forniti soddisfino o superino i requisiti contrattuali, legali e normativi di qualità.**

Tutte le necessarie operazioni di controllo e collaudo devono essere eseguite e completate correttamente da personale qualificato e autorizzato.

Qualsiasi certificazione fornita dovrà essere accurata e completa di tutte le necessarie informazioni. Il Fornitore fornirà, su richiesta del Gruppo RBM, l'indirizzo/i del sito/i produttivo/i e garantirà l'accesso allo stesso/i agli auditor incaricati dal Gruppo RBM e dagli Enti di certificazione al fine di effettuare gli audit di sorveglianza del processo di fabbricazione e controllo qualità conformemente alla ISO 9001 e al fine di ottenere le certificazioni di prodotto.

D.

D.2. SALUTE E SICUREZZA

Il Fornitore deve rispettare pienamente tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza operando attivamente per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i dipendenti e i visitatori.

Il Fornitore dovrà predisporre un solido sistema di tutela della salute e della sicurezza per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, prevenire infortuni o pericoli per chiunque si trovi nei locali o negli impianti dell'azienda e indagare su tutti gli incidenti segnalati.

Ciò significa, tra l'altro:

- a)** seguire tutte le linee guida, le politiche e le leggi in materia di sicurezza, comprese le norme e i regolamenti locali riguardanti il numero massimo di ore di lavoro al giorno e alla settimana, oltre alle ferie, in linea con i principi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) applicabili;
- b)** prendersi cura l'uno dell'altro e aiutare gli altri a lavorare in sicurezza;
- c)** proibire droghe, alcol, armi o violenza sul posto di lavoro;
- d)** rispettare tutte le procedure di sicurezza fisica, compreso l'accesso alle strutture e l'utilizzo di tesserini di riconoscimento dei dipendenti;
- e)** segnalare tempestivamente infortuni, pericoli, rischi incombenti e near miss, in modo che possano essere indagati, affrontati e prevenuti in futuro.

D.

D.3. AMBIENTE

Il Fornitore deve:

- a)** rispettare pienamente tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili in materia ambientale;
- b)** impegnarsi ad ottimizzare l'uso delle risorse naturali, a ridurre il consumo energetico e le emissioni nocive per l'ambiente;
- c)** progettare, utilizzare e/o suggerire prodotti e processi che tengano in considerazione gli impatti sull'ambiente;
- d)** gestire in maniera appropriata, in conformità con le norme vigenti, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti;
- e)** evitare l'uso di sostanze proibite e gestire in maniera adeguata le sostanze potenzialmente pericolose (come definito nelle norme ad esse applicabili);
- f)** adottare procedure di logistica ottimizzate che minimizzino gli impatti sull'ambiente.

E. Verifiche, segnalazione di violazioni

E.1. VERIFICHE

Il rispetto dei requisiti richiesti ai Fornitori **sarà garantito tramite adeguate procedure di monitoraggio** che dovranno tenere conto anche dei profili di rischio delle diverse categorie di fornitori.

I Fornitori si rendono disponibili a consentire al Gruppo RBM, ove richiesto, audit di controllo in loco, al fine di appurare il reale soddisfacimento dei requisiti normativi.

Nel caso di riscontro di **non conformità** ai sopra citati principi, il Gruppo RBM cercherà in primis una soluzione con il partner contrattuale attraverso il dialogo. Nel caso di mancato accordo o qualora si riscontrassero gravi non conformità il Gruppo RBM metterà in atto opportuni meccanismi sanzionatori che potranno arrivare fino al recesso dal rapporto di fornitura.

E.

E.2. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

I Fornitori hanno l'obbligo di segnalare al Gruppo RBM **eventuali violazioni** da parte dei dipendenti del Gruppo RBM e dei propri dipendenti del presente Codice o del Codice Etico.

Il Gruppo RBM ha attivato, in conformità alla normativa whistleblowing, un **canale di segnalazione interna** che, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte nella segnalazione e della relativa documentazione. Lo strumento di segnalazione, nonché l'atto organizzativo e l'informativa privacy sono scaricabili dall'apposita area del sito aziendale **Risk – Governance and Compliance**.

Tutte le segnalazioni possono essere **inoltrate in via confidenziale** e saranno sottoposte ad approfondite indagini, con la conseguente adozione di adeguati provvedimenti, ove opportuno.

Tutta la documentazione e l'identità del segnalante saranno mantenute **riservate**, per quanto consentito dalla legge, e non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua la segnalazione e/o si rifiuta di svolgere o intraprendere azioni che violino il presente Codice.

F. Impegno del Fornitore

Il Gruppo RBM richiede che tutti i Fornitori che ricevano il suddetto Codice di Condotta per Fornitori restituiscano il presente **"Modulo di impegno"** sottoscritto da un proprio rappresentante legale.

Firmando questo modulo, il Fornitore riconosce di aver letto e accettato tutti i suddetti principi, termini e condizioni per quanto riguarda i prodotti e/o servizi oggetto di fornitura e/o prestazione al Gruppo RBM.

MODULO DI IMPEGNO

Nome azienda

Indirizzo

Nome del firmatario	Ruolo del firmatario
----------------------------	-----------------------------

Indirizzo di posta elettronica del firmatario

Data _____

Firma _____



RBM S.p.A

Sede legale

Via Industriale, 23 - 25060 – Polaveno (Loc. S. Giovanni) - (BS) – Italy

Sede amministrativa

Via S. Giuseppe, 1 - 25075 Nave (BS) - Italy

Tel. +39 030 2537211 - Fax +39 030 2531799

info@rbm.eu



rbm.eu